



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 15 MARZO 2021

5 per mille: scadenza attività e rendicontazione anno 2018 e 2019 e domande per il 2021

Con Nota del 3 marzo n 3142 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde in merito alla **possibilità di uno slittamento dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del cinque x mille relativi al 2018 e 2019**, come era stato previsto per le somme relative al 2017 dal Decreto Cura Italia. Secondo il Ministero, quella norma non è applicabile ma **gli enti potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi)** per l'utilizzo delle risorse non utilizzate, ascrivendo i relativi importi nel rendiconto, con la **causale standard "Accantonamento emergenza Covid-19"**. Entro 24 mesi dalla data di percezione delle somme gli enti che hanno ricevuto più di 20mila euro saranno tenuti ad inviare al Ministero il modello di rendiconto dell'accantonamento.

Intanto sono aperte le iscrizioni per **enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto del 5 per mille 2021**, con scadenza **12 aprile 2021**. Si ricorda che **non sono tenuti a presentare nuovamente la domanda:**

- **gli enti già presenti nell'elenco permanente**, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate (Motore di ricerca Elenco permanente del 2021).
- e le **associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021**, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale (Elenco permanente del 2021).

La domanda, può essere trasmessa in via telematica. Per le associazioni sportive obbligatorio passare dalla piattaforma del Coni.

Gli elenchi provvisori saranno pubblicati dall'Agenzia delle entrate e dal CONI entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale e ci sarà tempo fino al 30 aprile per inviare eventuali correzioni.

Fonte Ministero dell'Economia

Versamento saldo IVA 2020 entro il 16 marzo 2021

Entro il 16 marzo 2021 i soggetti passivi Iva devono versare l'Iva a debito che risulta dalla dichiarazione IVA 2021, periodo d'imposta 2020. Il versamento è dovuto se l'importo indicato al rigo VL38 della dichiarazione



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

annuale è superiore a € 10,33 (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si specifica che il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma e quest'anno prevista entro il 30 aprile 2021. **Perciò il versamento del saldo IVA 2020 è unico ed è fissato al 16 marzo 2021.** Tale termine di versamento può essere però differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3. Se si usufruisce dell'ulteriore differimento di 30 giorni occorre aumentare l'importo di un ulteriore 0,40%. Attenzione va prestata al fatto che, come specificato dalla R.M. n. 73/E del 2017, la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente sull'ammontare "al netto delle compensazioni". Il versamento dell'IVA deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato. Si precisa che l'importo dovuto può essere versato: in un'unica soluzione o in forma rateale (con interesse pari allo 0,33% mensile). Nel caso in cui il contribuente decida di rateizzare, **la scelta va effettuata direttamente nel momento del versamento con il modello F24.**

Fonte Agenzia delle Entrate

Scadenza 16 marzo per la certificazione utili e proventi "CUPE 2021"

La *Certificazione Utili e altri Proventi Equiparati corrisposti*, abbreviato in CUPE, è la certificazione che deve essere rilasciata da coloro che hanno corrisposto utili o proventi equiparati nell'anno fiscale di riferimento. Come regola generale **sono soggetti a certificazione gli importi non soggetti a tassazione definitiva**, che trovano apposito spazio poi nel modello 770. Il nuovo modello CUPE 2021 presenta solo due novità rispetto a quello dell'anno precedente.

1. La prima è la **nuova scadenza per il rilascio, fissata al 16 marzo 2021**, e quindi allineata alla *Certificazione Unica*.
2. La seconda novità è il **recepimento, delle modifiche avvenute, a partire dall'anno fiscale 2020, della tassazione per trasparenza delle società semplici**, come disposto dall'articolo 32-quater del DL 124/2019 e modificato dall'articolo 28 del DL 23/2020.

Fonte Agenzia delle Entrate



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Bonus investimenti Mezzogiorno: nuovo modello da utilizzare dal 31 marzo

Istituito un nuovo modello per la richiesta del bonus investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), consentono ai destinatari dei crediti d'imposta di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dal 31 marzo 2021:

- dai soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (**credito d'imposta Mezzogiorno**).
- dai soggetti che intendono accedere:
 - al **credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma** a far data dal 24 agosto 2016 (**credito d'imposta Sisma**);
 - al **credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (credito d'imposta ZES)**.

Fonte Agenzia delle Entrate

Web Tax: slitta a maggio il primo versamento del 2021

Con un comunicato del 09.03.2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che è in corso di redazione un provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. Web Tax) e per la presentazione della relativa dichiarazione. **I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, di conseguenza le scadenze del 2021 saranno:**

- **per il versamento** dell'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020, **il 17 maggio 2021**, in quanto il 16 cade di domenica (in luogo del 16 marzo, come era stato previsto dal DL 15 gennaio 2021 n.3)
- **e per l'invio della dichiarazione annuale, il 30 giugno 2021** (in luogo del 30 aprile)



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Ricordiamo inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 1° marzo 2021 n. 14. ha pubblicato i **codici tributo per il versamento della Web Tax.**

Fonte Ministero dell'Economia

Lotteria scontrini: prima estrazione

Ieri **11 marzo 2021** era prevista la **prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini**, relativa ai corrispettivi trasmessi nel mese di febbraio 2021, che distribuirà **premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti** a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Il sorteggio è avvenuto presso il campus Sogei, partner "tecnologico" dell'amministrazione finanziaria e, **dalle ore 13:00** i codici estratti sono stati resi pubblici, sul canale Twitter di Adm. La vincita viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite **PEC o raccomandata AR** garantendo in ogni momento la riservatezza dell'identità del vincitore e segnalando l'obbligo di recarsi, **entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione**, presso l'ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, per effettuare l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento. Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente **mediante bonifico bancario o postale**. Con il Provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Dogane e delle Entrate del 29 gennaio 2021 n. 32051 sono state definite **tutte le regole per partecipare** alla Lotteria degli scontrini.

Fonte Agenzia delle Dogane

Cassa Covid: istruzioni sulla proroga delle domande al 31.3

Come noto la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. milleproroghe) ha previsto un differimento al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di cassa integrazione connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta dei **termini di invio delle domande** di accesso e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo scaduti **entro il 31 dicembre 2020**.

L'Inps chiarisce nel **messaggio n. 1008 del 9.3.2021** che **rientrano nel differimento al 31 marzo 2021:**



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

1. tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), cassa speciale operai agricoli
1. (CISOA). Quindi possono beneficiare della moratoria le **domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso**. L'istituto richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni casi può essere stata esaurita la disponibilità finanziaria in relazione alle singole causali.
2. le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti che vengono effettuate tramite i modelli "SR41" e "SR43" semplificati. Si conferma che possono essere prorogate le trasmissioni riferite a eventi di terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.

Fonte INPS

Fondo nuove competenze: istruzioni progettazione e modello di attestazione finale

Anpal ha emanato un nuovo documento di istruzioni (Nota del 5.3.2021) per la progettazione dei percorsi di riqualificazione, che sostituisce alcuni allegati del primo bando e fornisce indicazioni operative per le aziende che vogliono utilizzare il Fondo Nuove Competenze. La nota precisa il set minimo di informazioni che l'attestato o la certificazione devono contenere e propone un **modello di attestato** (nell'allegato 7). Per agevolare le aziende, sono stati anche modificati i modelli per richiedere i dati dei singoli lavoratori, sia in fase di presentazione della domanda sia in fase di richiesta di saldo.

Fonte ANPAL

Artigiani: l'iscrizione all'albo può non bastare ai fini INPS

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane **non costituisce prova ai fini del corrispondente inquadramento previdenziale** presso l'INPS. E' necessario quindi fornire altre prove specifiche per l'accertamento dei requisiti che a loro volta sono richiesti dall'istituto per accordare specifiche agevolazioni contributive. Lo afferma la Corte di cassazione (sezione lavoro, 8 marzo 2021, n. 6314. La sentenza riguardava una società consortile del settore trasporti composta da molte imprese artigiane e 4 società con attività di natura industriale alla quale l'INPS aveva chiesto l'adeguamento agli obblighi



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

contributivi escluse da agevolazioni. La contestazione della società era basata sul fatto che la commissione regionale aveva confermato l'iscrizione del consorzio all'albo degli artigiani . Per la Cassazione però tale circostanza non è prova dell'inquadramento in questo settore ma ha un mero valore indiziario. La Corte di cassazione sull'argomento ha anche evidenziato che riguardo ai consorzi di imprese vi è una distinzione da fare tra:

1. **consorzi di imprese** formati solo da imprese artigiane possono iscriversi nella sezione separata dell'albo delle imprese artigiane e godere delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 49, lettera b), legge n. 88/1989 e
2. **consorzi misti**, composti sia imprese artigiane che imprese industriali, i quali possono invece beneficiare solo delle eventuali agevolazioni regionali e solo se le imprese industriali non siano più di un terzo di tutte quelle che li compongono.

Fonte Corte di Cassazione